



**CONSIGLIO REGIONALE  
ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA  
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

***DELIBERA IN DATA 25/07/2016, n°43***

***OGGETTO: Parere in ordine al D.D.L. n.94 del 22.06.2016: Modifiche alla L.R. 2 gennaio 2016 n.1 (Testo Unico in materia di commercio), così emendato dalla 3° Commissione Consiliare Regionale.***

L'anno duemilasedici, addì venticinque del mese di luglio, alle ore 10.00, in Genova, nel Salone del Consiglio della Città Metropolitana di Genova, Largo Eros Lanfranco 1, si è adunato in seduta di prima convocazione il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Presiede il Presidente : Giorgio Guerello

Partecipa in qualità di Segretario : Pierluigi Vinai

Sono presenti all'esame della pratica n. 17 Consiglieri.

| Nominativo                   | Carica                                             | Presente | Assente | Delega     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|----------|---------|------------|
| <b>Guerello Giorgio</b>      | Presidente Consiglio<br>Genova –<br>Presidente CAL | X        |         |            |
| <b>Olivieri Pierangelo</b>   | Sindaco Calizzano –<br>Vice                        | X        |         |            |
| <b>Badano Sara</b>           | Presidente Consiglio<br>Comune Finale<br>Ligure    | X        |         |            |
| <b>Banti Egidio</b>          | Sindaco Maissana                                   | X        |         |            |
| <b>Bardini Mirko</b>         | Sindaco Montebruno                                 |          | X       |            |
| <b>Capacci Carlo</b>         | Sindaco Imperia                                    |          | X       |            |
| <b>Caprioglio Ilaria</b>     | Sindaco Savona                                     | X        |         | ROMAGNOLI  |
| <b>Capurro Dario</b>         | Sindaco Recco                                      |          | X       |            |
| <b>Donadoni Paolo</b>        | Sindaco<br>S.Margherita Ligure                     | X        |         | MARCHESINI |
| <b>Doria Marco</b>           | Presidente ANCI                                    | X        |         | CAVARRA    |
| <b>Doria Marco</b>           | Presidente ANCI                                    | X        |         | MARTINUZZI |
| <b>Doria Marco</b>           | Sindaco Città<br>Metropolitana                     | X        |         | BUCCILLI   |
| <b>Doria Marco</b>           | Sindaco Genova                                     | X        |         | MICELI     |
| <b>Federici Massimo</b>      | Sindaco La Spezia                                  |          | X       |            |
| <b>Federici Massimo</b>      | Presidente Provincia<br>La Spezia                  |          | X       |            |
| <b>Ferrando Mirco</b>        | Sindaco Mele                                       |          | X       |            |
| <b>Figoli Loris</b>          | Sindaco Riccò del<br>Golfo                         | X        |         |            |
| <b>Gazzola Fulvio</b>        | Sindaco Dolceacqua                                 |          | X       |            |
| <b>Giordano Ferdinando</b>   | Sindaco Vallecrosia                                | X        |         |            |
| <b>Giuliano Monica</b>       | Presidente Provincia<br>Savona                     |          | X       |            |
| <b>Giusto Renato</b>         | Presidente Consiglio<br>Comune Savona              | X        |         |            |
| <b>Grondona Maria Grazia</b> | Sindaco Mignanego                                  | X        |         |            |
| <b>Il Grande Alessandro</b>  | Presidente Consiglio<br>Sanremo                    |          | X       |            |
| <b>Magro Claudio</b>         | Sindaco Moneglia                                   | X        |         |            |
| <b>Manfredini Paolo</b>      | Presidente Consiglio<br>La Spezia                  |          | X       |            |
| <b>Meanto Enrico</b>         | Presidente Consiglio<br>Moconesi                   | X        |         |            |
| <b>Mencarelli Milena</b>     | Presidente Consiglio<br>Arcola                     |          | X       |            |
| <b>Natta Fabio</b>           | Presidente Provincia<br>Imperia                    |          | X       |            |
| <b>Parodi Diego</b>          | Presidente Consiglio<br>Imperia                    |          | X       |            |
| <b>Zunino Renato</b>         | Sindaco Celle Ligure                               | X        |         |            |

## Il Consiglio delle Autonomie Locali

- Vista la L.R. n.1/2011;
- Visto l'art. 5, 1° comma, della L.R. 1.2.2011, n.1;
- Visti i decreti n.6 dell'1.10.2105 e n. 4 dell'11.07.2016 del Registro dei Decreti del Presidente del Consiglio Regionale con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, ai sensi della L.R. n.1/2011.
- Considerato che in data 27.06.2016 è pervenuto al CAL il D.D.L. n.94 del 22.06.2016 così emendato dalla 3° Commissione Consiliare Regionale;
- Visto l'o.d.g. inviato ai Consiglieri in data 15 luglio 2016 prot. 87 /2016 e che in tale o.d.g. è iscritta al n.2.1) l'espressione del parere relativo al provvedimento sopraindicato;
- Sentito il Presidente

### *Delibera*

Di formulare il parere in ordine al sopraindicato D.D.L. n.94 del 22.06.2016, così emendato dalla 3° Commissione Consiliare Regionale.

### Premessa

La legge regionale 2 gennaio 2007 n.1 (Testo unico in materia di commercio) e s.m.i , definisce che tra le varie finalità della legge la programmazione commerciale ed urbanistica debba favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore.

Nel testo in esame, nell'elaborazione della nuova programmazione commerciale è stato utilizzato il nuovo concetto di "sostenibilità" al fine di tutelare l'ambiente, compreso quello urbano, la salute, i lavoratori ed i beni culturali. Infatti in riferimento agli insediamenti di grandi dimensioni (Grandi strutture di vendita e centri commerciali), i requisiti richiesti devono essere valutati con un regime autorizzativo che opera attraverso un "filtro ex ante", in quanto i controlli ex-post non costituiscono garanzia di tutela dei cittadini destinatari dei servizi.

La programmazione territoriale, quindi, secondo questa visione deve essere riportata nell'ambito della programmazione regionale che travalichi con una visione d'insieme gli ambiti meramente comunali; sono stati quindi individuati un elenco di ambiti territoriali, che sulla base di criteri di natura urbanistico-territoriale-ambientale hanno individuato un elenco di ambiti territoriali idonei all'insediamento di strutture commerciali di rilevanti dimensioni.

### Osservazioni di carattere generale, parere del Cal del 14/12/15

In merito alla modifica della deliberazione 31/2012 apportata con la DCR del 23 febbraio 2016, che ha previsto tra le altre, la necessità che la programmazione territoriale per l'insediamento di strutture commerciali di rilevanti dimensioni venisse riportata nell'ambito della programmazione regionale, si ricorda che il Cal con il parere in allegato n. 16 del 14/12/2015 ha espresso all'unanimità dei presenti parere negativo a tale modifica.

### NUOVO TESTO CON EMENDAMENTI AL DDL N.94 APPROVATI DALLA III COMMISSIONE CONSILIARE DELLA REGIONE LIGURIA DEL 20 LUGLIO 2016

Il nuovo testo emendato abroga le 15 nuove aree previste per la grande distribuzione, viene inserita l'applicazione di parametri e criteri di carattere urbanistico-ambientale per l'individuazione delle aree per l'insediamento di nuove grandi superfici di vendita, sopra i 1500 metri di superficie. La Regione Liguria darà un parere preventivo all'inizio dell'iter autorizzativo per l'insediamento di nuove superfici di vendita, che sarà comunque possibile solo su suolo già edificato, riferendosi a criteri di carattere ambientale, tenendo conto di

parametri su inquinamento, rischio idrogeologico, viabilità e aree di pregio urbanistico. E' stata introdotta anche una fascia di garanzia fino a 800 metri lineari dai centri storici, a discrezione dei Comuni, all'interno delle quali sono consentite solo superfici di vendita fino a 1000 mq. Sono state stanziare misure a tutela delle piccole attività commerciali; una percentuale degli oneri di urbanizzazione versati dalle grandi superfici di vendita andrà a sostegno dei CIV centri integrati di via per la promozione dei negozi di vicinato.

**RELAZIONE AGLI EMENDAMENTI AL DDL ESAMINATO ED APPROVATO DALLA III  
COMMISSIONE REGIONALE DEL 20 LUGLIO 2016**

**Emendamento 1**

E' stata eliminata dall'articolo 3 della l.r.n.1/2007 la durata temporale della programmazione commerciale ed urbanistica, prevista come durata quadriennale, poiché, a seguito della sostituzione dell'individuazione degli Ambiti territoriali in cui insediare Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, con criteri di natura urbanistico- territoriale-ambientale, non necessita la modifica temporale.

**Emendamento 2**

A seguito della sostituzione dell'individuazione degli Ambiti territoriali in cui insediare Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, con criteri di natura urbanistico- territoriale-ambientale, è stato necessario ed obbligatorio disciplinare ex novo la procedura per l'applicazione di tali nuovi criteri.

E' stata creata una apposita Commissione regionale interna che verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilità delle istanze presentate.

La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte dello SUAP del Comune mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine la verifica si intende conclusa con esito positivo.

In particolare il **comma 3** stabilisce che al fine della localizzazione di Grandi Strutture di Vendita i requisiti richiesti sono o **l'utilizzo di edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali oppure la presenza di una destinazione d'uso urbanistica compatibile con la localizzazione di tali strutture; non è pertanto richiesta la conformità alla disciplina del vigente piano urbanistico** in senso stretto, ma secondo un criterio di "affinità" della funzione, restando ovviamente esclusi tutti gli altri casi in cui non è presente un edificio già destinato ad attività commerciali oppure in presenza di destinazioni urbanistiche per usi residenziali, turistico-ricettivi, rurali e per servizi di urbanizzazione.

**Emendamenti 3 e 4**

Sulla base dell'emendamento di cui sopra, è stato necessario conseguentemente modificare le procedure relative alle Conferenze di servizi per l'apertura di tali tipologie distributive, prevedendo la verifica preventiva di ammissibilità di cui al precedente emendamento.

**Emendamento 5**

Sempre conseguentemente a seguito della sostituzione dell'individuazione degli Ambiti territoriali in cui insediare Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, con criteri di natura urbanistico-territoriale-ambientale, si è reso necessario modificare anche l'articolo 24 inserendo il rispetto di tali nuovi criteri.

La norma chiarisce, infatti, che la programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) assume comunque a riferimento le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A con riferimento alla localizzazione delle Grandi Strutture di Vendita.

Sono stati inseriti inoltre, sempre per la motivazione suddetta, modificando l'articolo 26 della l.r.n.1/2007, i commi 3bis e 3 ter che erano già previsti dall'articolo 3bis del ddl n.25/2016 opportunamente modificati a seguito delle audizioni dei soggetti pubblici e privati in sede di Commissione consiliare e, precisamente:

- **3bis** Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1500 mq. di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assensi e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento.

Tale disposizione si rende indispensabile al fine di evitare che vengano realizzati dei Centri Commerciali senza il rispetto della normativa vigente ed anche in considerazione del fatto che, in tal modo, si aggirerebbe anche la normativa statale che prevede la sottoposizione alla procedura di VIA proprio dei Centri Commerciali.

- **3 ter** La disposizione di cui al comma 3ter è finalizzata a consentire ai Comuni la possibilità di stabilire, attorno ai centri storici urbani individuati nei vigenti piani urbanistici comunali ed aventi i requisiti della zona omogenea di tipo A del D.M. 2.4.1968 caratterizzati dalla prevalente presenza di strutture commerciali nella tipologia dell'esercizio di vicinato, una fascia di tutela della rete commerciale esistente sino ad una profondità massima di 800 metri lineari, all'interno della quale è consentito esclusivamente l'insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita con S.N.V. non superiore a 1.000 mq, con esclusione pertanto della localizzazione di Grandi Strutture di Vendita.

Tale disposizione è stata rielaborata a seguito delle osservazioni formulate dai Comuni ed è stata attribuita loro una totale autonomia di valutazione ai fini dell'applicazione della stessa in modo tale che ogni Comune possa darne attuazione sulla base delle caratteristiche del proprio territorio e sulla base di quanto stabilito nei propri strumenti urbanistici.

#### **Emendamento 6**

Nella norma transitoria, sempre conseguentemente a seguito della sostituzione dell'individuazione degli Ambiti territoriali in cui insediare Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, con criteri di natura urbanistico- territoriale-ambientale, ai fini di una maggiore chiarezza, si è precisato che i "REQUISITI QUALITATIVI DI PRESTAZIONE GENERALI OBBLIGATORI" della D.C.R. n.31/2012 ( la programmazione commerciale attualmente vigente) non trovano più applicazione in quanto sono stati assorbiti dai nuovi criteri di natura ambientale così come non trovano più applicazione anche altre disposizioni che risultino eventualmente incompatibili con le norme della l.r. 1/2007 come modificata.

Si è inoltre, in accoglimento delle richieste dei Comuni, stabilito che sono fatti salvi oltre tutti gli Accordi di programma anche **gli accordi di pianificazione già sottoscritti.**

#### **Emendamento 7**

Prevede l'inserimento di un articolo che introduce i Fondi destinati alla riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

E' stabilito che, qualora dovessero realizzarsi nuove aperture, trasferimenti di sede, ampliamenti, concentrazioni, accorpamenti della superficie di vendita di Grandi strutture di

vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, è necessario un impegno sottoscritto dal proponente in un atto unilaterale d'obbligo nei confronti del Comune e della Regione, con il quale contribuire alla realizzazione di iniziative di riqualificazione delle aree a rischio di tenuta della rete distributiva.

L'importo del contributo deve essere pari a euro 40 per ogni mq. di superficie di vendita nei casi di trasferimento di sede, ampliamento, concentrazione, accorpamento e di euro 50 per ogni mq. di nuova apertura.

I fondi vengono destinati esclusivamente alla creazione ed al funzionamento dei CIV.

Il versamento dei fondi deve essere effettuato prima o contestualmente al rilascio dell'autorizzazione commerciale e dovranno essere versati in un apposito capitolo di bilancio regionale.

## **RELAZIONE SUGLI ARTICOLI DEL DDL N.94 RIMASTI IN VITA**

### **Articolo 2**

#### **Modifica dell'articolo 15 della l.r.n.1/2007**

dopo il comma 1, è inserito il comma 2.

Tale emendamento prevede che i Comuni, ai fini di stabilire le dimensioni degli esercizi di vicinato dei propri territori, devono, qualora ne siano in possesso, utilizzare i dati anagrafici riferiti alla propria popolazione più recenti rispetto a quelli di cui all'ultimo censimento.

### **Articolo 4**

#### **Inserimento dell'articolo 23 bis nella l.r.n.1/2007**

Prevede che, qualora si voglia trasformare una struttura di vendita da esercizio singolo, sia per le Medie che per le Grandi strutture di vendita, a Centro Commerciale, restando invariata la superficie netta di vendita, qualora siano già state rilasciate le relative autorizzazioni amministrative è necessario il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa con le procedure previste per i Centri Commerciali.

Tale disposizione si rende indispensabile al fine di evitare che vengano realizzati dei Centri Commerciali senza il rispetto della normativa vigente ed anche in considerazione del fatto che, in tal modo, si aggirerebbe anche la normativa statale che prevede la sottoposizione alla procedura di VIA proprio dei Centri Commerciali.

### **Articolo 5**

#### **Modifiche all'articolo 111 della l.r.n.1/2007**

Questo comma stabilisce che le Vendite di fine stagione o saldi non possono essere effettuate dagli esercizi commerciali che svolgono attività di vendita con modalità "Outlet" per la semplice ragione che tali tipologie commerciali, per disposizione normativa, vendono costantemente le merci con sconti regolari rispetto al prezzo base.

### Art.3 (emendamento n. 2)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 1/2007 è inserito il seguente:

“Articolo 19bis.

(Verifica preventiva di ammissibilità per l'autorizzazione delle Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti Commerciali tematici, Polo Enogastronomico)

1. La Regione, con l'obiettivo della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente compreso quello urbano e dei beni culturali, verifica preventivamente, sulla base delle condizioni urbanistico-territoriali e ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, l'ammissibilità delle istanze presentate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 limitatamente alla dimensione di Grande Struttura di vendita.

2. La verifica è effettuata dalla Regione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte dello SUAP, mediante Conferenza di servizi interna disciplinata con provvedimento della Giunta regionale; decorso il termine la verifica si intende conclusa con esito positivo.

3. E' ammesso l'insediamento delle strutture di cui al comma 1 in edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali o in alternativa in aree che in base alla vigente strumentazione urbanistica comunale abbiano destinazione d'uso produttiva, direzionale, commerciale, ad autorimesse e rimessaggi.”

**NOTA:** la relazione che accompagna il testo degli emendamenti precisa che “*nEon è richiesta la conformità alla disciplina del vigente piano urbanistico in senso stretto, ma secondo un criterio di “affinità” della funzione*”

Tuttavia il concetto di “affinità delle funzioni” non è rinvenibile nella vigente legislazione urbanistico-edilizia.

Si segnala in particolare che l'art 13 della LR 16/2008 - citato nell'allegato A (colonna requisiti obbligatori) - stabilisce che i passaggi tra le diverse categorie funzionali “*costituiscono mutamenti della destinazione d'uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio*”

#### **EMENDAMENTO N.1 :**

Quindi si ritiene necessario che nell'art.3 comma 3 dopo destinazione d'uso, inserire “*coerente con la stessa*”

### Art.7 (emendamento n. 5)

(Sostituzione dell'articolo 24 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 24 della l.r. 1/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

(Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni urbanistico-territoriali ed ambientali di cui all'Allegato A alla presente legge, stabilisce gli eventuali criteri di verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.”. “.

### Art.8 (emendamento n. 5)

(Modifica dell'articolo 26 della l.r. 1/2007)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

“3bis. Qualora si intendano realizzare nuove strutture commerciali gravitanti intorno ad aree in cui sono insediate Grandi strutture di vendita, Centri Commerciali, Parchi commerciali, Distretti commerciali Tematici, Polo enogastronomico, ancorchè in lotti diversi, che complessivamente possano determinare un insediamento di dimensioni non superiori a 1500 mq. di superficie netta di vendita, determinata dalla somma della superficie netta di vendita dei singoli esercizi commerciali che si intenderebbe insediare e solo se gli esercizi commerciali condividano almeno le aree di

parcheggio o le aree di accesso, deve essere stipulato un Accordo di Programma tra Regione e Comune per il rilascio di tutti gli assensi e titoli abilitativi necessari per l'attuazione dell'intervento.

3ter. Attorno ai centri storici urbani ricompresi nei vigenti piani urbanistici comunali nella zona omogenea di tipo A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e nei quali è presente ed attiva una rete commerciale prevalentemente costituita da esercizi di vicinato, il Comune può individuare una fascia della profondità fino ad un massimo di 800 metri lineari dal relativo perimetro, nella quale possono essere insediati esclusivamente esercizi di vicinato e medie strutture di vendita, di cui all'art. 15, aventi una superficie netta di vendita non superiore a 1.000 metri quadrati."

**NOTA:** La definizione "centri storici urbani" non è contemplata dal DM 1444/1968 che classifica come zone A) *"le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale"*

Al fine di evitare difficoltà interpretative e conseguenti possibili contenziosi in fase applicativa è opportuno richiamare esclusivamente la zona omogenea A, lasciando ai Comuni la facoltà di individuare la "fascia" sulla base delle specifiche caratteristiche e condizioni del contesto di riferimento.

**EMENDAMENTO N.2**

#### **OSSERVAZIONI ALL'ALLEGATO A- Art.19 bis l.r 1/2007 e s.m.**

##### **NOTA RELATIVA ALL'ALLEGATO A**

##### **Condizioni escludenti**

1 – tra le condizioni escludenti viene inserito: "presenza di aree inondabili ..... "

Se ciò comporta l'automatico parere negativo della Regione su eventuali proposte, verrebbe negata aprioristicamente l'applicazione dell'art.110bis della Lr.18/1999 anche laddove potrebbe assumere la funzione di incentivazione delle *"sinergie sia tra i vari Enti locali coinvolti sia con i soggetti privati interessati"* (circolare applicativa dell'art.110bis Lr.18/1999 prot.27699/519 dell'8/02/2005 pubblicata sul BURL 8/2005).

2 – vengono qualificate "condizioni escludenti" situazioni che potrebbero essere risolte attraverso interventi di riqualificazione del sito posti a carico dell'intervento commerciale - tipicamente la presenza di elettrodotti viene ordinariamente affrontata e risolta (interramenti o trasferimenti) con oneri a carico degli operatori privati nell'ambito delle progettazioni urbanistiche

3 – si rilevano "condizioni escludenti" basate su definizioni generiche e difficilmente oggettivabili, quali "aree utilizzate ad orti, .... "

4 – viene considerato "condizione escludente" il contrasto con il vigente PTCP e non viene dato alcun rilievo alla pianificazione urbanistica comunale

##### **Requisiti obbligatori di accesso al procedimento**

1 – quanto alle destinazioni d'uso previste nei requisiti obbligatori si rinvia alla precedente nota

2 – l'accessibilità obbligatoria prevede tutti i tipi di strade sia pubbliche che private, il che non determina alcun requisito valutabile

3 - tra i requisiti obbligatori è previsto che gli interventi riguardino *"edifici esistenti facilmente adattabili per l'uso commerciale con interventi non eccedenti la ristrutturazione edilizia o con realizzazione di nuovi edifici mediante interventi di sostituzione edilizia o nuova costruzione ... "* esauendo di fatto tutta la gamma di interventi edilizi previsti dalla legislazione vigente.

**EMENDAMENTO N. 3:**

**Si chiede quindi di dettagliare con più coerenza con la normativa vigente le "condizioni escludenti" dell'A , nonché nei requisiti obbligatori che le destinazioni d'uso siano coerenti con quelle previste dai PUC/PRG vigenti**

In considerazione di quanto fin qui illustrato, verificato il percorso di concertazione che pure ha lasciato alcune evidenze e criticità non completamente superate, il Cal esprime parere favorevole condizionato al ddl n.94 del 22 giugno 2016 "Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 (testo unico in materia di commercio)" così come emendato dalla III Commissione Consiliare della Regione Liguria.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano, con l'assistenza degli scrutatori, si constata il seguente risultato:

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Presenti        | N. 17             |
| Votanti         | N. 17             |
| Voti Favorevoli | N. 16             |
| Voti contrari   | N. 0              |
| Astenuti        | N. 1 (MARTINUZZI) |

Il Presidente in conformità approva a maggioranza la proposta.

**DEL CHE SI E' REDATTA LA PRESENTE DELIBERAZIONE N. 43**

**CHE PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE COSI' SOTTOSCRITTA**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO | F.TO IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO |
| (Avv. Giorgio Guerello)          | (Dott. Pierluigi Vinai)          |

**COPIA CONFORME PER USO AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDIMENTO ESTRATTO DALLA RACCOLTA DEGLI ATTI ORIGINALI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LIGURIA ADOTTATI NELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 2016.**

**Genova 25 Luglio 2016**

**Il Segretario**  
**Dr. Pierluigi Vinai**

